

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**

**582/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE MONTEMARTINI, NELLA  
DISPONIBILITÀ DI ACEA ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2022, 173/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 173/2022/R/eel);
- la comunicazione di Acea Energia S.p.A. (di seguito anche: Acea Energia), del 29 novembre 2024, prot. Autorità 83958, del 2 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione Acea);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 dicembre 2024, prot. Autorità 85326, del 9 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2025, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo

sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Montemartini di Acea Energia;

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
  - l'utente del dispacciamento precisi se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche per un periodo di durata inferiore;
  - in caso di istanza pluriennale, Terna esprima il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
  - l'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, che esenta l'utente dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo, possa essere revocato dall'Autorità con riferimento all'arco temporale che decorre da un data che risulta, contestualmente, successiva al 31 dicembre del primo anno del periodo pluriennale considerato e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di revoca;
- con la comunicazione Acea, Acea Energia:
  - ha avanzato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Montemartini, per gli anni 2025 e 2026 o, qualora non sia accolta l'istanza pluriennale, soltanto per l'anno 2025;
  - ha evidenziato che negli anni 2025 e 2026 è necessaria la realizzazione di investimenti di adeguamento dello stesso (di seguito: investimenti di adeguamento 2025-2026), che sono volti a garantire il rispetto dei vincoli di natura ambientale previsti da metà 2025 e il funzionamento in efficienza e in sicurezza dell'impianto medesimo e che costituiscono prevalentemente il completamento del piano di interventi presentato nell'istanza di ammissione per l'anno 2024, in parte aggiornato e riprogrammato;
  - ha richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli investimenti di adeguamento 2025-2026, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il giorno 31 dicembre 2026 e un tasso di remunerazione del capitale pari a quello previsto per l'anno 2025;
  - ha formulato una richiesta in merito alla determinazione dei tassi di indisponibilità per gli anni 2025 e 2026 (di seguito: istanza sull'indisponibilità degli anni 2025 e 2026);
- con la comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da Acea Energia per l'impianto Montemartini, ha comunicato

all’Autorità di non ravvisare per l’anno 2026 elementi per la modifica delle condizioni per cui risulta, ad oggi, necessaria la disponibilità del menzionato impianto.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l’ipotesi di accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l’istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all’impianto Montemartini per gli anni 2025 e 2026, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per i citati anni piuttosto che stabilire che, con riferimento agli stessi, sia espunto dall’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull’essenzialità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rispetto all’impianto Montemartini, accogliere l’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per gli anni 2025 e 2026 avanzata da Acea Energia con la comunicazione Acea, con le seguenti previsioni e precisazioni:
  - a) con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, sia incluso nel novero degli investimenti di adeguamento 2025-2026 e inizi l’ammortamento nell’anno 2025, è applicato, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l’inizio dell’ammortamento e il 31 dicembre 2025, nel caso in cui l’applicazione dell’articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
  - b) nel caso in cui l’ammortamento di un dato cespite rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e incluso nel novero degli investimenti di adeguamento 2025-2026 inizi nell’anno 2026, l’ammortamento accelerato dello stesso avverrà nell’anno 2026 secondo l’impostazione di cui alla precedente lettera a) a condizione che la data di inizio dell’ammortamento del cespite sia anteriore alla data di pubblicazione dell’eventuale provvedimento di revoca dell’accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per il biennio 2025-2026, ai sensi del comma 63.11, così da preservare, da un lato, il principio secondo cui la reintegrazione per un certo periodo presuppone l’assoggettamento al regime di reintegrazione per lo stesso periodo e, dall’altro lato, il criterio secondo cui le immobilizzazioni sono incluse nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione a partire dall’anno di entrata in esercizio;
  - c) gli investimenti realizzati entro l’anno 2024 per cui, ai fini dell’applicazione del regime di reintegrazione, è stato previsto l’ammortamento accelerato entro l’anno 2024 (gli investimenti di adeguamento di cui alla deliberazione 173/2022/R/eel realizzati entro il corrente anno) sono esclusi dal calcolo del corrispettivo di

- reintegrazione dell'impianto Montemartini per gli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto previsto nel citato provvedimento;
- d) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli investimenti di adeguamento 2025-2026 e ai cespiti dell'impianto Montemartini soggetti ad ammortamento accelerato *ex* deliberazione 173/2022/R/eel e fatte salve le disposizioni della deliberazione 635/2013/R/eel valide oltre l'anno 2024:
- si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, facendo salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- e) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Montemartini per l'anno 2025, ivi inclusi gli investimenti di adeguamento 2025-2026 di cui alla precedente lettera a), è pari al tasso definito per il medesimo anno, di cui alla deliberazione 111/06; analogamente, il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Montemartini per l'anno 2026, ivi inclusi gli investimenti di adeguamento 2025-2026 di cui alla precedente lettera b), è pari al tasso di remunerazione del regime di reintegrazione valido per l'anno 2026, assicurando così la corrispondenza tra la remunerazione del capitale per un dato anno e il tasso valido per il medesimo anno nell'ambito del regime di reintegrazione;
- f) sono rinviate a successivo provvedimento le determinazioni circa l'istanza sull'indisponibilità degli anni 2025 e 2026, di cui alla comunicazione Acea, dato che, tra l'altro, per ogni anno citato, il processo di cui al comma 65.22, volto alla definizione dei tassi rilevanti per la reintegrazione dei costi, si completerà a valle di ciascun anno considerato;
- g) in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- h) qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Montemartini risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2026 è determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti di adeguamento 2025-2026, come stabilito per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- i) nel caso in cui l'impianto Montemartini non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, ai cespiti relativi agli investimenti di

adeguamento 2025-2026 è applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato

### **DELIBERA**

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, per gli anni 2025 e 2026, avanzata per l'impianto Montemartini da Acea Energia S.p.A. con la comunicazione Acea;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad Acea Energia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*